

**Legge
sulla scuola media**
(del 21 ottobre 1974)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 luglio 1972 n. 1843 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Scopo

Art. 1 ¹È istituita la scuola media obbligatoria, ordinata e diretta dallo Stato.

²I Comuni collaborano ai sensi dell'art.24 della presente legge.

³La scuola media obbligatoria ha lo scopo:

- a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente;
- b) di assicurare all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.

Nuovo ordinamento scolastico

Art. 2 La scuola media sostituirà in maniera graduale, secondo le decisioni del Consiglio di Stato:

- a) le scuole maggiori;
- b) i ginnasi;
- c) le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale;
- d) le scuole di economia domestica;
- e) i corsi preparatori alle scuole medie superiori e alle scuole professionali.

Gratuità dell'insegnamento

Art. 3 ¹Nella scuola media pubblica l'insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti. ^[1]

²I trasporti organizzati secondo il Regolamento sono a carico del Cantone, riservata la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli allievi. ^[2]

³Tutti i comuni, in base al numero di allievi che frequentano la scuola media, partecipano alle spese nella misura di 1/3. ^[3]

Età degli allievi

Art. 4 ¹La scuola media è destinata ai ragazzi dagli undici ai quindici anni.

²Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti, rispettivamente diciotto per chi avesse cominciato la scuola a sette anni.

Insegnamento

1. Durata

Art. 5 La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna e si suddivide:

- a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;
- b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.

2. Cicli

a) d'osservazione

Art. 6 Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l'orientamento scolastico.

b) d'orientamento

Art. 7 ^[4] ¹Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende:

- a) una parte comune a tutti gli allievi, composta di materie obbligatorie;
- b) una parte differenziata, composta di corsi a due livelli in alcune materie obbligatorie, di

opzioni d'approfondimento e di opzioni d'orientamento.

La parte differenziata può occupare al massimo metà del tempo scolastico; le opzioni e i livelli ivi compresi sono soggetti a scelte individuali tra loro indipendenti.

³Durante il ciclo d'orientamento è possibile modificare le scelte iniziali.

⁴Ogni allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

3. Programmi e metodi d'insegnamento

Art. 8 I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze e competenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva. ^[5]
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;
- c) a far conoscere i valori della nostra tradizione culturale e a favorire la comprensione e il rispetto delle altre culture;
- d) a stimolare nell'allievo l'interesse per la cultura e il lavoro, l'impegno intellettuale e lo spirito critico;
- e) a sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali;
- f) a favorire lo sviluppo dell'autonomia morale di ogni allievo.

4. Sperimentazione

a) programmi e metodi

Art. 9 La sperimentazione di programmi e metodi è incoraggiata per permettere alla scuola di aggiornarsi e di rinnovarsi continuamente.

Essa deve essere impostata con criteri scientifici, coordinata e vigilata dalle Autorità competenti.

Art. 10 ... ^[6]

Servizio di sostegno pedagogico

Art. 11 ^[7] ¹Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con gravi difficoltà di apprendimento o di adattamento scolastico è istituito il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media.

Struttura del Servizio

²Esso è costituito, secondo un piano cantonale di competenza del Consiglio di Stato, da:

- a) docenti di sostegno, operanti negli istituti scolastici; ^[8]
- b) psicopedagogisti, operanti regionalmente, responsabili dell'attività diagnostica e del coordinamento dell'attività dei docenti di sostegno pedagogico.

Formazione degli psicopedagogisti

³... ^[9]

Alla funzione di psicopedagogista sono nominati candidati in possesso di un titolo universitario completo nelle scienze dell'educazione.

Corso pratico

⁴Per gli allievi di 13 e più anni con gravi difficoltà di apprendimento il Dipartimento può istituire, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni scolastiche, un corso pratico a parziale sostituzione del programma scolastico, inteso a favorirne l'orientamento e un futuro inserimento professionale.

⁵... ^[10]

Passaggio dalla scuola elementare alla scuola media

Art. 12 Ogni allievo licenziato dalla scuola elementare passa al ciclo di osservazione della scuola media.

Obbligatorietà

Art. 13 Gli allievi residenti in un comprensorio di scuola media sono obbligati a frequentarla quando siano licenziati dalla scuola elementare.

Passaggio.

a) in generale

Art. 14 ¹Nella scuola media, al termine di ogni anno, gli allievi passano, di regola, all'anno successivo. La ripetizione di classi è ammessa, quando sussistono fondati motivi per ritenerla

misura pedagogicamente valida. Essa è decisa dal Consiglio di classe, presieduto dal direttore della scuola, previo colloquio con la famiglia e l'allievo.

²Gli allievi che incontrano difficoltà scolastiche fruiscono degli interventi compensativi previsti dall'art. 11.

b) da un ciclo all'altro

Art. 15 ^[11] L'allievo promosso dal ciclo d'osservazione è iscritto nel ciclo d'orientamento; le scelte concernenti la parte differenziata dall'insegnamento spettano all'allievo e ai genitori, sentito il parere del Consiglio di classe, salvo i casi previsti dal regolamento di applicazione.

c) prove orientative

Art. 16 Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove orientative cantonali.

Licenza

Art. 17 ^[12] ¹L'allievo promosso alla fine della quarta classe ottiene la licenza dalla scuola media.

²La licenza dalla scuola media consente l'iscrizione alle scuole professionali, riservate le prescrizioni relative alle singole scuole.

³L'iscrizione alle scuole medie superiori senza esami d'ammissione è vincolata alla frequenza di determinati corsi a livelli e a opzione, nonché al profitto conseguiti.

Gli allievi che non soddisfano tali requisiti possono iscriversi alle scuole medie superiori previo esame d'ammissione.

⁴La licenza della scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti previo esame.

Comprensori e sedi

Art. 18 ¹Il Consiglio di Stato fissa i comprensori della scuola media e ne stabilisce le sedi.

²Un comprensorio deve avere un minimo di 400 allievi. Derghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

³Per evitare quotidiani e gravosi spostamenti, il Consiglio di Stato può sussidiare le spese di vitto e alloggio.

Edilizia scolastica

Art. 19 ¹Il Consiglio di Stato fissa le direttive per la costruzione delle sedi scolastiche.

²Ogni sede deve comprendere:

- a) i servizi amministrativi e parascolastici;
- b) le aule di classe e le aule per l'insegnamento delle materie scientifiche e per gli insegnamenti speciali;
- c) i locali per le attività tecnico-manuali e artistiche e per l'economia domestica;
- d) le attrezzature sportive interne e esterne;
- e) la biblioteca e spazi a usi multipli;
- f) la mensa e i locali di soggiorno se la sede è frequentata da allievi che non possono rientrare in famiglia a mezzogiorno.

Art. 20 ... ^[13]

Composizione delle classi

Art. 21 Le classi della scuola media salvo casi di forza maggiore non devono avere più di 25 allievi.

Art. 22 ... ^[14]

Art. 23 ... ^[15]

Commissione scolastica

Art. 24 ¹I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica che collabora con la direzione per:

- a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;
- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
- c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
- d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
- e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

²Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal Municipio o da una Commissione da esso designata.

Pubblica utilità

Art. 25 L'acquisizione delle aree destinate alla costruzione delle sedi della scuola media è considerata di pubblica utilità, secondo la vigente legge cantonale di espropriazione.

Centrale del materiale

Art. 26 Il Consiglio di Stato istituisce una centrale per il materiale scolastico.

Attuazione della scuola media

Art. 27 Il Consiglio di Stato stabilisce un piano per l'attuazione graduale della scuola media, che dovrà essere realizzato entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Insegnamento privato

Art. 28 ^{1...} [\[16\]](#)

²Le scuole medie private devono avere almeno un ciclo completo di studio.

^{3...} [\[17\]](#)

Disposizioni abrogate

Art. 29 Sono abrogate con l'attuazione della presente legge, le disposizioni della legge della scuola contrarie e incompatibili con essa, in particolare gli art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127, 128, 135, 170, 185.

Decreti e regolamenti

Art. 30 Il Consiglio di Stato provvede a promulgare i programmi, i decreti e i regolamenti di applicazione della presente legge. Il corpo insegnante partecipa alla loro elaborazione per il tramite del Dipartimento competente.

Norme transitorie

a) convenzioni con i Comuni e i Consorzi

Art. 31 Per la cessione o l'assunzione di aule o di edifici scolastici da parte del Cantone, il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare convenzioni particolari con i Comuni e i Consorzi interessati.

b) scuole medie superiori e scuole professionali

Art. 32 ¹La licenza di scuola media abilita a frequentare i corsi corrispondenti al decimo anno dell'ordinamento scolastico previsto dalla legge della scuola.

^{2...} [\[18\]](#)

c) docenti

Art. 33 ¹I docenti delle scuole maggiori, delle scuole di avviamento e di economia domestica e dei ginnasi, in carica prima della completa attuazione della presente legge, sono abilitati e assunti, secondo le necessità e dopo la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, quali docenti della scuola media.

²Le funzioni di ispettore delle scuole medie obbligatorie, di direttore e di esperto dei ginnasi sono mantenute fino all'estinzione totale delle rispettive scuole.

Rimedi di diritto

a) in generale

Art. 34 [\[19\]](#) Per i rimedi di diritto si applicano per analogia le disposizioni della legge del 1° febbraio 1990 sulla scuola.

b) in materia di licenza di scuola media per privatisti

Art. 35 [\[20\]](#) Contro le decisioni della commissione d'esame per l'ottenimento della licenza di scuola media per privatisti è dato ricorso al Dipartimento, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 36 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.^[21]

Pubblicata nel BU **1976**, 95.

-
- [1] Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
- [2] Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 402.
- [3] Cpv. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.7.1997 - BU 1997, 402.
- [4] Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall'anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall'anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
- [5] Lett. modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
- [6] Art. abrogato dalla L 18.3.1986; in vigore dall'anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall'anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
- [7] Art. modificato dalla L 27.11.1984; in vigore dall'anno scolastico 1984/85 - BU 1985, 5.
- [8] Lett. modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
- [9] Frase abrogata dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
- [10] Cpv. abrogato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.
- [11] Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall'anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall'anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
- [12] Art. modificato dalla L 18.3.1986; in vigore dall'anno scolastico 1987/88, per le SM che già hanno applicato il sistema di cui al nuovo art. 7 dall'anno scolastico 1986/87 - BU 1986, 101.
- [13] Art. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
- [14] Art. abrogato in conformità - BU 1991, 307.
- [15] Art. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
- [16] Cpv. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
- [17] Cpv. abrogato dalla L 1.2.1990; in vigore dal 2.9.1991 - BU 1991, 287.
- [18] Cpv. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 452.
- [19] Art. reintrodotta dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1981, 151; BU 1991, 287.
- [20] Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 27; precedente modifica: BU 1991, 287.
- [21] Entrata in vigore: 1° luglio 1976 - BU 1976, 95.